



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 110 del 15/09/2004

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 agosto 2004, n. 1352
Noicattaro (Ba) - Piano Regolatore Generale. Approvazione definitiva.

L'Assessore all'Urbanistica, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio dell'Assessorato all'Urbanistica ed Assetto del Territorio, confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico Regionale, riferisce quanto segue:

""Il Comune di Noicattaro, dotato di R.E. ed annesso P.F. approvato con D.P.G.R. n. 79 del 03/07/72, con delibera di C.C. n. 31 del 24/03/99 ha adottato - con modifiche alle Norme Tecniche di attuazione, nonché alle tavole progettuali n.10/A e n. 10113 - il P.R.G. del territorio comunale e con delibera di C.C. n. 8 del 28/01/2000 ha controdedotto, previa pubblicazione degli atti, alle osservazioni ed opposizioni dei cittadini.

Il P.R.G. come innanzi adottato, redatto dagli Architetti A. Renzulli e C. Latrofa, è stato trasmesso all'Assessorato con nota comunale prot. 7743 del 19/04/2000 (successivamente integrata) ed è costituito da n. 23 elaborati e dallo Studio geologico del territorio (redatto dal Geol. M. Frate e comprendente n. 8 elaborati).

Si riportano, in particolare, le modifiche introdotte in sede di adozione dal Consiglio Comunale alle tavole 10/A e 10/B del P.R.G. (testualmente):

- 1) La zona su Via Torre a Mare angolo Via Colaianni va adeguata al relativo progetto edilizio già concessionato.
- 2) La zona sita tra Via Volta e Via Nenni riportata nei grafici come zona C va riportata a zona B2 in adeguamento alla delibera di Consiglio Comunale che prende atto in un giudizio.
- 3) In conseguenza di quanto indicato a modifica delle N.T.A. al punto 4 sopradetto le zone indicate a verde privato, ad esclusione di quelle ricomprese nella zona storica AI, vengono riportate alle destinazioni di zona degli immobili di pertinenza ed assoggettate alle conseguenti norme.

Gli atti del P.R.G. sono stati pubblicizzati a nonna di legge (art.16 della L.r. n. 56/80); complessivamente sono state presentate n. 50 osservazioni, controdedotte dal Comune con la citata delibera di CC n. 8 del 28/01/2000.

Sono inoltre pervenute direttamente all'Assessorato n. 7 osservazioni fuori termini.

Per i vincoli presenti sul territorio comunale risultano acquisiti i seguenti pareri:

- nota prot. 11928 del 16/01/2001 della Soprintendenza B.A.A.A.S. di Bari: esprime parere favorevole per quanto di specifica competenza;
- nota prot. 2237 del 02/10/2002 dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Bari: comunica che il territorio del Comune di Noicattaro non risulta sottoposto a vincolo idrogeologico;
- nota prot. 22555 del 03/12/2002 della Soprintendenza Archeologica di Taranto: fa rilevare che nel P.R.G. non si è tenuto conto, sotto il profilo normativo, del vincolo archeologico imposto in data 15/09/89 ex art.4 della L. n. 1089/1939, sui terreni di proprietà comunale destinati ad uso cimiteriale in località Calcaro.

Nel Piano Urbanistico Tematico Territoriali - del Paesaggio, inoltre, risultano per il Comune di Noicattaro

le seguenti segnalazioni:

- Idrologia superficiale:

Lama San Giorgio

Lama Giotta

Lama c/o Casino Amagnola

- Grotte:

Grotta Parchitello

- Vincoli e segnalazioni archeologiche ed architettoniche:

Località Alcare Coppa - necropoli arcaico-classica (cimitero comunale)

Chiesa Santa Lucia (demolita)

Chiesa Santa Maria della Lama (chiesa Madonna della Lama)

Masseria Gallinaro - contrada Gallinaro

Masseria Ovile Noya - contrada Barone

Si evidenzia infine che, per quanto accertabile d'ufficio, il territorio comunale di Noicattaro non risulta interessato dalla presenza di suoli soggetti ad "usi civici" (rif.: elaborati del P.U.T.T./P.), né ricomprende "S.I.C." o "Z.P.S." di cui al Decreto 03/04/2000 del Ministero Ambiente e successive integrazioni.

Gli atti tecnico-amministrativi del P.R.G. sono stati sottoposti - ai sensi delle LL.rr. n. 24 del 04/07/94, n. 8 del 28/01/98 e n. 32/2001 (art. 21) - all'esame del Comitato Urbanistico Ristretto, designato con nota assessorile prot. n. 5983 del 20/06/2002.

Il suddetto Comitato Ristretto, con propria Relazione-parere in data 19/06/2003, ha operato in merito al P.R.G. stesso la ricognizione giuridica del territorio comunale, la ricognizione del sistema delle tutele, le necessarie analisi e verifiche degli obiettivi del P.R.G., delle tipizzazioni del P.d.F. e delle residue capacità insediative, del dimensionamento del P.R.G. per i vari settori insediativi e per le aree a standards (punti 1.3 - 1.4 e punti 2.1 - 2.2 - 2.3 della Relazione-parere).

Il Comitato Ristretto ha pertanto ritenuto meritevole di approvazione il P.R.G. in argomento, con le seguenti considerazioni e prescrizioni (punti da 2.4.1 a 2.4.6 della Relazione-parere):

1. Dimensionamento del settore residenziale

10.077 nuovi vani, inclusa capacità residua del pregresso P.d.F.), atteso che detta ipotesi non è coerente con le precedenti elaborazioni e proiezioni demografiche formulate negli atti del P.R.G. adottato (Rapporti di Settore, nei vari aggiornamenti, e Relazione Generale), lo stesso dimensionamento viene riconfermato nei termini precedentemente fissati nei citati atti adottati, ed in particolare nella tabella a pag. 25bis della Relazione Generale e nella tabella n. A/8.7 ("Scenario I/A max" dei Rapporti di Settore - Aggiornamento 1998), cioè 30.200 abitanti all'anno 2014, cui corrisponde un fabbisogno di edilizia allo stesso anno pari a 11.139 nuove stanze, soddisfatto nei modi già riportati nelle tabelle richiamate.

2. Verifica degli standards per il settore residenziale, ex art.3 del D.M. n. 1444/1968, e verifica delle zone omogenee di tipo "F", ex art.4/punto 5 del D.M. n. 1444/1968

26.363 abitanti.

Sono peraltro necessari, in sede di controdeduzioni comunali, più puntuali accertamenti circa la tipologia dei servizi computati, ai fini in particolare dell'individuazione e riconoscimento degli 44 spazi per le attrezzature pubbliche di interesse generale" propriamente detti, ai sensi dell'art. 4 / punto 5 del citato D.M. n. 1444/1968 (istruzione superiore all'obbligo, esclusi istituti universitari; attrezzature sanitarie ed ospedaliere; parchi pubblici e territoriali).

3. Dimensionamento del settore produttivo

Le verifiche eseguite per il settore produttivo, giuste elaborazioni e tabelle riportate alla pag. 23 e seguenti della Relazione Generale, successivamente riassunte nella tabella riportata nella nota

comunale prot.22043 del 17/09/2002, risultano riferite ad una popolazione attiva pari al 36% della popolazione residente di 32.663 abitanti all'anno 2013, dato - quest'ultimo - non coerente, ma superiore, alle ipotesi ed alle prospettazioni di dimensionamento demografico contenute peraltro nella medesima Relazione Generale del P.R.G..

Pertanto, in sede di controdeduzioni comunali è necessaria una più puntuale verifica ed il coordinamento, nei termini già indicati che restano prescrittivi (30.200 abitanti all'anno 2014), dei dati ed ipotesi formulate per il dimensionamento del settore residenziale nel suo complesso e conseguentemente per il dimensionamento del settore produttivo.

4. Modifiche introdotte alle tavole 10/A e 10/B in sede di adozione del P.R.G.

Stante le motivazioni addotte nella delibera di C.C. n. 31/1999, si accolgono le modifiche n. 1 e n. 2; per quanto attiene alla modifica n. 3, non si condivide la stessa in quanto la previsione di verde privato, nell'ambito delle zone storiche di tutela del centro abitato, è finalizzata alla salvaguardia di elementi vegetazionali presenti nel paesaggio urbano.

5. Vincolo archeologico in località Calcaro

Per quanto attiene ai terreni di proprietà comunale destinati ad uso cimiteriale in località Calcaro, soggetti a vincolo di tutela archeologica ex art. 4 della L. n. 1089/1939, si prescrive l'adeguamento ai rilievi della Soprintendenza Archeologica di Taranto, giusta nota prot. 22555 del 03/12/2002.

6. Adempimenti ex P.U.T.T./P.

Si richiamano all'Amm.ne Com.le gli adempimenti prescritti dal P.U.T.T./P. approvato con Delibera di G.R. n. 1748/2000.

Con riferimento al testo delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G., il Comitato Ristretto ha determinato l'introduzione di rettifiche e integrazioni (precisate al punto 2.4.7 della Relazione-parere), finalizzate a ricondurre detto testo proposto nell'ambito delle disposizioni legislative, normative e regolamentari vigenti in materia, ed afferenti specificatamente ai seguenti articoli:

art. 12 (commi 1-2-4-5), art. 17 (comma 5), art.17 (comma 5), art. 18 (comma 1), art. 19 (comma 3), art. 24 (comma 1), art. 27 (comma 1), art. 39 (comma 3), art. 64 (comma 1), art. 72 (comma 1), art. 73, art. 74 (comma 1), art. 84 (comma 1), art. 96 (comma 2).

Con riferimento inoltre al Regolamento Edilizio comunale, il Comitato Ristretto ha prescritto (al punto 2.4.8 della Relazione-parere) l'integrazione e l'adeguamento del testo proposto ai contenuti dello schema-tipo di Regolamento di igiene e sanità pubblica dei Comuni, approvato con la Delibera di G.R. n. 3819 del 06/10/93 e pubblicato sul B.U.R. n. 55 del 01/04/94.

Con riferimento infine alle osservazioni dei cittadini, il Comitato Ristretto, a seguito dell'esame delle stesse (punto 2.5 della Relazione-parere) ha assunto - in estrema sintesi - le seguenti determinazioni:

- osservazioni respinte: 11 - 14 - 15 - 17 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 28 - 30 - 33 - 34 - 38 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 48;

- osservazioni accolte, nei limiti e nei termini specificati nel punto 2.5 della Relazione-parere: 1 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 13 - 16 - 18 - 20 - 27 - 29 - 31 - 32 - 35 - 36 - 37 - 39 - 40 - 41 - 47 - 49 - 50;

- osservazioni presentate direttamente: in quanto irrivalenti e tardive, oggetto di precisazioni nel merito.

Con delibera n. 1316 del 02/08/2003 la Giunta Regionale, sulla scorta della Relazione-parere del Comitato Ristretto in data 19/06/2003, ha approvato il predetto P.R.G., nei termini e con le prescrizioni di cui alla stessa Relazione-parere e prima richiamate.

Quanto innanzi, stante le prescrizioni introdotte d'Ufficio negli atti, da sottoporre all'iter delle controdeduzioni comunali ai sensi dell'art. 16 - undicesimo comma - della L.r. n. 56/1980.

La delibera di G.R. n. 1316/2003 è stata inviata al Comune di Noicattaro con nota regionale prot. 8797 del 08/09/2003.

Con nota prot. 6110 del 16/03/2004 il Comune ha rimesso la delibera di C.C. n. 13 del 08/03/2004, con la quale sono state assunte le determinazioni in ordine alle prescrizioni e modifiche regionali, in uno agli elaborati tecnici e grafici modificati ed integrati (n. 21 elaborati).

Ciò premesso, si riportano di seguito (sinteticamente) dette determinazioni comunali, con le correlate considerazioni e prescrizioni conclusive regionali nel merito delle stesse:

1. Dimensionamento del settore residenziale

Il Comune ha preso atto delle considerazioni del Comitato Ristretto in ordine al dimensionamento del settore residenziale, che resta pertanto riconfermato nei termini di cui al punto 2.4.1 della Relazione-parere.

2. Verifica degli standards per il settore residenziale, ex art. 3 del D.M. n. 1444/1968, e verifica delle zone omogenee di tipo "F" ex art. 4 / punto 5 del D.M. n. 1444/1968

Il Comune ha preso atto delle considerazioni del Comitato Ristretto in ordine alla verifica degli standards del settore residenziale, che resta pertanto riconfermata nei termini di cui al punto 2.4.2 della Relazione-parere, operando inoltre le seguenti (testuali) specificazioni circa le zone omogenee di tipo "F" (art. 4/p. 5 del D.M. n. 1444/1968):

1. aree per l'istruzione superiore all'obbligo, esclusi istituti universitari (1,5 mq/ab.): "non ci sono scuole per l'istruzione superiore all'obbligo e non è stata manifestata l'esigenza di averne, pertanto non è stata computata specificatamente la superficie minima prevista dal D. M n. 1444/1968;"

2. aree per le attrezzature sanitarie ed ospedaliere (1 mq/ab.): "non ci sono ospedali o attrezzature di tipo sanitario e non è stata manifestata l'esigenza di averne, pertanto non è stata computata specificatamente la superficie minima prevista dal D.M. n. 1444/19681;"

3. aree per i parchi pubblici urbani e territoriali (15 mq/ab.): "La misura minima di 15 mq/ab. di superficie da destinare a parchi pubblici urbani e territoriali è ampiamente verificata perchè sono state tipizzate le Lame San Giorgio e Giotta, per l'intero tratto urbano, la cui superficie è superiore al minimo previsto dal D.M. n. 1444/1968; "

4. "Nelle N.TA. all'art. 57, lettere c) ed e), sono state aggiunte, in virtù di una scelta comunale, due categorie di servizi per la residenza: attrezzature socio-culturali, commerciali e attrezzature sportive che rappresentano uno standard non previsto dal D.M. n. 1444/1968."

Nel merito, si ritengono condivisibili le predette specificazioni operate dall'Amm.ne Com.le.

3. Dimensionamento del settore produttivo

Il Comune ha preso atto delle discordanze riscontrate dal Comitato Ristretto (punto 2.4.3 della Relazione-parere), specificando in particolare (testualmente) quanto segue: si effettua la verifica, sulla base della previsione di 30.200 abitanti al 2014 con i dati ricavati dal 13° Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni - fascicolo Regione Puglia - del 20/10/91, considerato che non ci sono dati precisi sulla popolazione attiva comunale:

Tavola 1.1: Popolazione residente n. 4.031.885

Grafico 13: Popolazione attiva maschile e femminile n. 1.562.468

38,75%

11.758 ab.

11.703 ab.

La differenza di 0,99% sul numero degli abitanti attivi è irrilevante ai fini del calcolo del dimensionamento delle aree destinate al settore produttivo."

Nel merito, si ritengono condivisibili le predette specificazioni operate dall'Amm.ne Com.le.

4. Modifiche introdotte alle tavole 10/A e 10/B in sede di adozione del P.R.G.

Si premette che il Comitato Ristretto ha accolto le modifiche n. 1 e n. 2, mentre non ha condiviso la n. 3, ritenendo la previsione di verde privato, nell'ambito delle zone storiche di tutela del centro abitato, finalizzata alla salvaguardia di elementi vegetazionali presenti nel paesaggio urbano.

In merito, il Comune ha preso atto della motivazione relativa alla modifica n. 3, precisando (testualmente) quanto di seguito:

"le aree libere, ricadenti nella zona 'A1 storica', sono tutte realmente destinate a verde privato perchè mantenute tali in virtù del vincolo assoluto di inedificabilità imposto sia dalle N. T A. del P. d. E vigente,

che dalle N.T.A. del Piano di Recupero del centro storico.

Le aree libere ricadenti invece nella zona 'A2 di protezione storica e di prevalente valore ambientale' e nella zona B di completamento residenziale', non inserite nel piano di recupero del centro storico, sono state, in alcuni casi, edificate secondo gli indici ed i parametri previsti dalle rispettive destinazioni, e in altri casi sono effettivamente cortili pavimentati.

Ne riviene che queste aree non possono essere tipizzate come verde privato ed assoggettate al regime d'inedificabilità per due motivi:

1. perchè tale previsione determina una limitazione dei diritti acquisiti, non prevista nella fase di adozione e quindi non oggetto di osservazione da parte dei cittadini;
2. non corrisponde al vero, per le motivazioni riportate al 2° capoverso di questo punto, che la tipizzazione mira a salvaguardare gli elementi vegetazionali del centro storico.

Pertanto si condivide la valutazione formulata dal Comitato Ristretto, limitandola alle sole zone tipizzate "A1 centro storico."

Nel merito, si ritengono condivisibili le predette specificazioni operate dall'Amm.ne Com.le.

5. Vincolo archeologico in località Calcaro

Il Comune ha preso atto della prescrizione del Comitato Ristretto (punto 2.4.5 della Relazione-parere), introducendo nelle N.T.A., art. 57 lettera g), le norme riportate nel Decreto della Soprintendenza Archeologica di Taranto n. 10835 del 15/09/89, ex art. 4 della L. n. 1089/1939. Nel merito, si ritengono condivisibili le predette specificazioni operate dall'Amm.ne Com.le.

6. Adempimenti ex P.U.T.T./P.

Il Comune ha preso atto della prescrizione del Comitato Ristretto (punto 2.4.6 della Relazione-parere), rimandando l'adempimento a dopo l'approvazione definitiva del P.R.G. e nei tempi previsti dalle Norme Tecniche del P.U.T.T./P.

Nel merito, si ritengono condivisibili le predette specificazioni operate dall'Amm.ne Com.le.

7. Norme Tecniche di attuazione

Circa le prescrizioni formulate dal Comitato Ristretto (punto 2.4.7 della Relazione-parere), il Comune ha in generale preso atto delle stesse con la predisposizione del nuovo testo integrato delle N.T.A. (cui si fa riferimento in questa sede di esame) e proponendo in particolare le seguenti puntuali specificazioni, di controdeduzioni rispetto alle prescrizioni regionali:

Art. 12 - Volume dell'edificio (V)

Dopo il 1° capoverso viene proposta la seguente integrazione:

"Ai fini del calcolo delle volumetrie massime realizzabili nella zona D1 'Industriale-Artigianale', date le particolari caratteristiche strutturali dei sistemi di copertura, si considera l'intradosso delle strutture. Nella zona D 'Industriale-Artigianale', in attuazione del piano esecutivo vigente (P.I.P.), gli interventi edilizi diretti rimangono disciplinati dalle relative prescrizioni e norme del piano approvato. Si ritiene condivisibile la predetta integrazione.

Art. 17 - Indice di fabbricabilità di comparto (Ifc)

Al 5° capoverso, a fronte della prescrizione regionale (si elimina: "Le aree interessate da volumi già esistenti possono essere stralciati dal comparto"), viene proposta la sostituzione del disposto normativo, finalizzata sostanzialmente allo stralcio dei volumi preesistenti nell'ambito dei comparti.

Non si condivide la sostituzione proposta (peraltro non in toto congruente rispetto alla problematica sollevata) e si conferma la prescrizione regionale, stante la necessità di assicurare in fase attuativa la corretta pianificazione urbanistica nell'ambito dei comparti, sia per quanto attiene al dimensionamento degli insediamenti, che per la dotazione a standards ex D.M. n. 1444/1968.

Art. 24 - Altezza del fabbricato (H)

In analogia con l'art. 12, dopo il 1° capoverso viene proposta la seguente integrazione:

"Nella zona D1 'Industriale-Artigianale', date le particolari caratteristiche strutturali dei sistemi di copertura, si considera, ai fini del calcolo dell'altezza massima, l'intradosso delle strutture. Nella zona D 'Industriale-Artigianale', in attuazione del piano esecutivo vigente (P.I.P.), gli interventi edilizi diretti

rimangono disciplinati dalle relative prescrizioni e norme del piano approvato."

Si ritiene condivisibile la predetta integrazione.

Art. 27 - Distanze

Nel presente articolo occorre inserire idonea integrazione, al fine di coordinare univocamente i disposti normativi dell'articolo stesso e dell'art. 18 (definizione della superficie coperta), già oggetto di integrazione con prescrizione regionale recepita dal Comune.

Pertanto, al terzo e quarto rigo, l'inciso tra parentesi viene completato come segue:

"... (con l'esclusione degli sporti di gronda, delle pensiline, dei poggiali, nonché dei balconi e delle scale a giorno e delle intercapedini)..."

8. Regolamento Edilizio

Circa le prescrizioni formulate dal Comitato Ristretto (punto 2.4.8 della Relazione-parere), il Comune ha preso atto delle stesse predisponendo il nuovo testo integrato delle N.T.A. (cui si fa riferimento in questa sede di esame), ed in particolare precisando di adeguare il Regolamento Edilizio ai contenuti dello schema-tipo di Regolamento di igiene e sanità pubblica dei Comuni, approvato con la Delibera di G.R. n. 3819 del 06/10/93, ai contenuti del Testo Unico dell'Edilizia, approvato con D.P.R. n. 380/2001, come modificato dal D.L.vo n. 301/2002, ed alla L.r. n. 20/2001, recanti norme generali di governo ed uso del territorio.

9. Osservazioni

In ordine alle osservazioni accolte in sede regionale, nei limiti e nei termini specificati al punto 2.5 della Relazione-parere del Comitato Ristretto, il Comune ha in generale preso atto delle citate determinazioni regionali, riportando - ove occorrente - negli elaborati del P.R.G. le correlate graficizzazioni e integrazioni.

Nel merito, per talune osservazioni, a fronte delle determinazioni operate dall'Amm.ne Com.le, si ritiene necessario specificare ulteriormente quanto di seguito:

Osservazione n. 6 - Santamaria G. e Boccuzzi D., punto 1

Si conferma l'accoglimento nei limiti e nei termini descritti e precisati nella Relazione-parere e recepiti con la delibera di C.C. n. 13/2004 (prevalenti rispetto alle indicazioni grafiche riportate negli elaborati di controdeduzioni).

Osservazione n. 7 - Ciavarella L. e Saponaro L.

Si conferma l'accoglimento nei limiti e nei termini descritti e precisati nella Relazione-parere e recepiti con la delibera di C.C. n. 13/2004 (prevalenti rispetto alle indicazioni grafiche riportate negli elaborati di controdeduzioni).

Osservazione n. 8 - Lozupone G.

Si conferma l'accoglimento nei limiti e nei termini descritti e precisati nella Relazione-parere e recepiti con la delibera di C.C. n. 13/2004 (prevalenti rispetto alle indicazioni grafiche riportate negli elaborati di controdeduzioni).

Osservazione n. 13 - Verbari G.

Si conferma - nella presente fase - l'accoglimento nei limiti e nei termini descritti e precisati nella Relazione-parere, anche per quanto attiene in particolare all'allargamento della S.P. Noicattaro-Torre a Mare previsto dal presente P.R.G., dovendosi rinviare alle appropriate sedi ogni diversa valutazione e determinazione dell'Amm.ne Com.le in ordine alla necessità e funzione della viabilità in questione.

Osservazione n. 16 - Lamanna C.

Si conferma - alla luce anche di quanto in precedenza specificato per l'art. 17 delle N.T.A. l'accoglimento nei termini descritti e precisati nella Relazione-parere.

Osservazione n. 27 - Macario A.R.

Si conferma l'accoglimento nei termini descritti e precisati nella Relazione-parere e recepiti con la delibera di C.C. n. 13/2004 (prevalenti rispetto alle indicazioni grafiche riportate negli elaborati di controdeduzioni).

Osservazione n. 32 - Cardone N.

Si conferma l'accoglimento nei termini descritti e precisati nella Relazione-parere e di cui all'osservazione n. 13 (Verbari G.).

Osservazione n. 35 - Notarnicola V.

Si conferma l'accoglimento nei termini descritti e precisati nella Relazione-parere e di cui all'osservazione n. 13 (Verbari G.).

Osservazione n. 36 - Tagarelli D.

Si conferma l'accoglimento nei termini descritti e precisati nella Relazione-parere e recepiti con la delibera di C.C. n. 13/2004 (in particolare, per l'art.78 delle N.T.A. si fa riferimento alla formulazione, più puntuale, riportata nel testo di controdeduzioni).

Osservazione n. 50 - Ufficio Tecnico Comunale, punto D

Si conferma l'accoglimento nei termini descritti e precisati nella Relazione-parere e recepiti con la delibera di C.C. n.13/2004 (in particolare, nel testo dell'art. 78 delle N.T.A. di controdeduzioni, cui si fa riferimento, si sostituisce la parola "originari" con "P.R.G." (due volte).

Osservazione n. 50 - Ufficio Tecnico Comunale, punto E

Si conferma l'accoglimento nei termini descritti e precisati nella Relazione-parere e recepiti con la delibera di C.C. n. 13/2004 (prevalenti rispetto alle indicazioni grafiche riportate negli elaborati di controdeduzioni).

Diffide pervenute al Comune successivamente alla delib. G.R. n. 1316/2003

Con la delibera di C.C. n. 13/2004, il Comune ha ritenuto di prendere in considerazione anche n.8 diffide (puntualmente elencate nel medesimo provvedimento comunale), pervenute al Comune stesso successivamente alla delibera di G.R. n. 1316/2003 ed aventi ad oggetto la reintroduzione della destinazione a "verde privato " (prescrizione di cui al punto 2.4.4 della Relazione-parere), confermando per le stesse quanto determinato al punto 4.

Nel merito, si rinvia a quanto riferito al punto 4, di cui in precedenza.

Richiesta Ardito N. (Prot. com.le 352 del 08/01/04)

Anche la presente "richiesta", pervenuta al Comune successivamente alla delibera di G.R. n. 1316/2003, è stata presa in considerazione, con conferma delle determinazioni di cui all'omonima osservazione n. 4 rimessa direttamente all'Assessorato ed esaminata dal Comitato Ristretto.

Nel merito, si rinvia a quanto riferito per la medesima osservazione n. 4.

Ulteriori memorie e richieste pervenute direttamente all'Assessorato

Nelle more delle controdeduzioni comunali, risultano infine pervenute direttamente all'Assessorato le seguenti ulteriori memorie e richieste:

1. Richiesta Petruzzi L. (prot. S.U.R. 11453 del 04/11/03): ha per oggetto la reintroduzione della destinazione a "verde privato " di cui alla prescrizione del punto 2.4.4 della Relazione-parere, cui si rinvia per le determinazioni di merito (punto 4 del presente provvedimento).

2. Richiesta Suor Difonzo M.B. (prot. S.U.R. 12512 del 28/11/03): come la precedente, ha per oggetto la reintroduzione della destinazione a "verde privato" di cui alla prescrizione del punto 2.4.4 della Relazione-parere, cui si rinvia per le determinazioni di merito (punto 4 del presente provvedimento).

3. Memoria di partecipazione Ardito N. (prot. S.U.R. 6281 del 14/06/04): ha per oggetto le stesse richieste di cui alla già menzionata omonima osservazione n. 4, cui si rinvia per le determinazioni di merito.

10. Elaborati di controdeduzioni

Per quanto attiene infine agli elaborati tecnici predisposti nella presente fase delle controdeduzioni comunali, adottati dal Comune di Noicattaro con la delibera di C.C. n. 13 del 08/03/04, sul frontespizio negli stessi si inserisce la seguente dicitura:

""Il presente elaborato vale nei limiti del recepimento scritto-grafico delle prescrizioni regionali di cui alla

Relazione-parere del Comitato Ristretto in data 19/06/03 ed alla Delibera della Giunta Regionale n. 1316 del 02/08/03 e delle decisioni assunte in ordine alle osservazioni dei cittadini, come conclusivamente determinate con il provvedimento di approvazione definitiva del P.R.G., e non sostituisce le tavole adottate dal Comune di Noicattaro con la delibera di C.C. n. 31 del 24/03/99."

Sulla scorta di tutto quanto innanzi premesso, si propone alla Giunta di approvare in via definitiva, ai sensi dell'art. 16 della L.r. 56/1980, in conformità alle risultanze ed alle prescrizioni di cui alla Relazione-parere del Comitato Ristretto in data 19/06/03 ed alla Delibera di G.R. n. 13 16 del 02/08/2003, il Piano Regolatore Generale adottato dal Comune di Noicattaro con le delibere di C.C. n. 31/1999, n. 8/2000 e n. 13/2004 (di controdeduzioni), con considerazioni e prescrizioni conclusive regionali in precedenza puntualizzate, ivi comprese le decisioni in ordine alle osservazioni dei cittadini."

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSI' COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL ART. 4 - COMMA 4° DELLA L.R. 7/97 punto d).

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001:

"NON COMPORTA ALCUN MUTAMENTO QUALITATIVO O QUANTITATIVO DI ENTRATA O DI SPESA NE' A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE NE' A CARICO DEGLI ENTI PER I CUI DEBITI, I CREDITORI POTREBBERO RIVALERSI SULLA REGIONE".

L'Assessore all'Urbanistica, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Urbanistica;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile dell'Unità Operativa, dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- DI APPROVARE la relazione dell'Assessore all'Urbanistica, nelle premesse riportata;

- DI APPROVARE DEFINITIVAMENTE, di conseguenza, ai sensi dell'art. 16 - undicesimo comma - della L.r. n. 56/1980 e per le motivazioni di cui alla relazione nelle premesse, il Piano Regolatore Generale adottato dal Comune di Noicattaro con le delibere di C.C. n. 31/1999, n. 8/2000 e n. 13/2004 (di controdeduzioni), in conformità alle risultanze ed alle prescrizioni di cui alla Relazione-parere del Comitato Ristretto in data 19/06/03 ed alla Delibera di G.R. n. 1316 del 02/08/2003, con le considerazioni e prescrizioni conclusive nelle premesse puntualizzate;

- DI CONFERMARE, in ordine all'osservazione presentata dai cittadini, le determinazioni assunte con i medesimi provvedimenti regionali innanzi richiamati, nei termini e con le considerazioni conclusive nelle premesse puntualizzate;

- DI DEMANDARE al competente Assessorato all'Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Noicattaro, per gli ulteriori adempimenti di competenza;

- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta

Dr. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto